
Teoria e pratica della prescrizione



Ambrogio

Lorenzetti, *Allegoria del Buon Governo, la Giustizia* (Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena)

di **Giorgio Mannacio**

Il linguaggio giuridico specialistico che Mannacio usa in questo articolo per ragionare sul tema della prescrizione, che è attualmente dibattuto in modi tormentati e confusi, non ha nulla a che fare - c'è bisogno di precisarlo? - col latinorum o col "burocratese". Richiede (e merita) solo lettori più attenti. [E. A.]

1. L'oggetto

Il mio intervento riguarda la prescrizione dei reati, uno dei tanti argomenti di scontro tra maggioranza e opposizione. Incredibile a dirsi ma su tale argomento è già stata approvata una legge che si cerca immediatamente di modificare. Ciò prova lo stato confusionale dell'attività che caratterizza la situazione politica italiana in questo momento.

2. Il titolo

Il titolo allude a due aspetti del problema prescrizione. Il primo (teoria) intende sottolineare quali sono i presupposti legali della prescrizione e il loro fondamento razionale. In questa fase cercherà di essere il meno tecnico possibile di modo che tutti o quasi tutti ne possano comprendere il significato. Il secondo (pratica) allude al modo secondo il quale l'istituto legale della prescrizione viene utilizzato nella prassi politica.

3. La teoria.

Il Tempo fisico ha una importanza notevole nelle legislazioni e nel Diritto in generale. Relativamente alla prescrizione esso funziona come misura della durata di certi diritti che è poi la durata della possibilità di farli valere. Il dibattito politico attuale si è concentrato esclusivamente nel campo penale della commissione e punizione dei reati . E' una limitazione non opportuna. Questo istituto è previsto anche nella materia civile con principi i principi certamente dotati di coerenza e razionalità.

L'ordinamento giuridico nella sue grandi linee (quelle che interessano ai nostri fini) distingue interessi strettamente individuali e interessi di rilevanza collettiva. E' una scelta di politica legislativa che diventa quadro di riferimento per ogni discussione sul sistema giustizia. Un esempio chiaro è dato da una vicenda banale come il danneggiamento della mia autovettura da parte di un investitore, danneggiamento che NON ha coinvolto alcuna persona. Il diritto al risarcimento appartiene a quei diritti strettamente personali cui ho accennato. Conseguenza – coerentemente – che solo il danneggiato può chiedere il risarcimento. Nessun Pubblico Ministero, per zelante che sia , può chiederlo né può essere obbligato a chiederlo. Anche il diritto al risarcimento si estingue – PER PRESCRIZIONE - se il danneggiato non ne chiede il

risarcimento ENTRO IL PERIODO DI TEMPO INDICATO DALLA LEGGE. Altrettanto coerentemente si deve precisare che è il danneggiato e solo lui che gestisce tale tempo. Può esercitare il suo diritto oppure no; una volta iniziato il processo il diritto resta vivo e vegeto per tutta la durata del procedimento. Tale coerenza si fonda sul rilievo che, essendo il diritto al risarcimento esclusivamente del danneggiato, l'Ordinamento statale si interessa solo di predisporre misure di tutela ma non si interessa se esse vengano usate o no. Vi sono anche altre ragioni pratiche ma non vi accenno perché non voglio complicare il discorso più del necessario.

Riprendendo l'esempio dell'autovettura ipotizziamo ora che al danno al veicolo si aggiunga una lesione grave a danno di una persona. Questo specifico evento viene considerato - a seguito di una scelta di politica legislativa " a monte " - oggetto di un interesse della collettività non lasciata alle opzioni individuali di tutela. Con coerenza il processo penale per la condanna dell'investitore NON VIENE INIZIATO DAL PRIVATO, CHE POTREBBE ANCHE " PERDONARE " CHI HA CAGIONATO LA LESIONE, ma da un organo pubblico: il Pubblico Ministero. Si deve aggiungere, per completare il quadro normativo, che il P.M. DEVE iniziare il processo perché lo dice la Costituzione. L'AZIONE PENALE E' OBBLIGATORIA.

Ho fatto l'esempio delle lesioni, ma ci sono interessi egualmente considerati collettivi e come tali appartenenti alle norme penali (falso in atto pubblico, corruzione, evasione fiscale, associazione per delinqueree chi più ne ha più ne metta) in cui viene messo in primo piano l'interesse di una intera collettività.

La domanda che tale quadro impone è questa. E' mai possibile dire che l'inerzia del singolo per quanto riguarda l'interesse alla punizione del colpevole possa essere assunto come dimostrazione di un DISINTERESSE, disinteresse che - invece - è assunto come fondamento della prescrizione civile (vedi sopra il danneggiamento della sola vettura) ? Evidentemente NO. La scelta di politica legislativa è stata quella di assumere il fatto -reato tra quelli di interesse generale e ed ha stabilito che l'inizio del procedimento è obbligatorio. In questo schema generale NON CI DOVREBBE ESSERE LA POSSIBILITA' DELLA PRESCRIZIONE COME MANIFESTAZIONE DI UN DISINTERESSE CHE NON E' SIN DALL'INIZIO (vedi scelta di politica legislativa) INTERESSE INDIVIDUALE MA COLLETTIVO.

4.
Alla ricerca di un interesse generale che giustifichi la prescrizione di interessi dichiarati collettivi.

Restringendo questo campo di ricerca a quello della materia penale in senso stretto (fatti puniti con una pena, cioè i delitti) si osserva che l'abolizione della prescrizione – consentendo “ l'eternità” del processo - urta contro il principio costituzionale della giusta durata del processo aggravata, tale violazione , dal principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

Queste giustificazioni sono da considerare con attenzione e da non sottovalutare perché l'ordinamento giuridico ha le proprie contraddizioni che rendono a volte necessarie mediazione tra scelte estreme. Se la prescrizione tende a ricondurre il processo “ ad una durata giusta “ e se questa è da modulare, quale è la “ giusta durata “? Si coglie in questo non secondario interrogativo la superficialità con la quale si è voluto “ costituzionalizzare “- per pura demagogia – il principio della giusta durata del processo. Se l'affermazione secondo cui la prescrizione tende a realizzare un giusto processo è corretta perché non si dovrebbe fissare il termine in tempi brevissimi, magari di due mesi ? Ecco trovata la panacea per risolvere il problema della lunga durata dei processi !

Il

primo e inalienabile fine del processo è la realizzazione della Giustizia che si realizza solo con il suo risultato. La presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva è un sacrosanto principio legale ma non di Giustizia. La Giustizia si realizza punendo il responsabile.

Ma - in una materia così gravida di lacrime e sangue – non bisogna attestarsi rigidamente sui principi teorici sopra delineati. L'ottimismo di maniera che si esprime nell'affermazione secondo cui l'innocente non ha nulla da temere è cinica. Non tiene conto dell'usura psicologica che si determina in attesa del giudizio. Non tiene conto dell'inciviltà delle comunicazioni di massa che – per i più disparati fini (spesso ignobili) - trasforma il fin troppo famoso avviso di garanzia in una “ presunzione di colpevolezza “. Va aggiunto poi che il tempo finisce per incidere anche sulla prova dei fatti (deterioramento delle prove materiali; diluizione della memoria dei testimoni; morte degli stessi; pericolo di inquinamento delle prove da parte di soggetti interessati ad un certo esito del processo)

Ma – e torno alla sostanziale razionalità della prescrizione civile di fronte ad una indiscriminata applicazione della prescrizione alla materia penale – si deve osservare che di regola (il Diritto si modula secondo regole di esperienza e dati statisticamente significativi) la violazione delle regole di diritto privato consentono di identificare subito chi le viola: si sa chi è mio debitore, chi ha danneggiato la mia vettura; chi mi ha licenziato ingiustamente etc.... Le statistiche giudiziarie penali indicano che un alto numero di procedimenti in corso si estingue per prescrizione nella fase istruttoria e cioè in uno stato in cui un vero e proprio processo non è ancora istaurato :

esso quindi muore prima di nascere.

5.

La pratica della prescrizione penale (conclusione provvisoria)

L'esame dei principi e l'osservazione dei fatti mostra che sul problema della prescrizione penale si " scaricano " – a volte in buona fede ed a volte in malafede – l'incapacità o la volontà di non ricercare le reali cause della durata dei processi penali. Questa cause non risiedono – come ciascuno può capire con un minimo di buona fede concettuale – nella permanenza e meno della prescrizione e nella sua durata ma " a monte ". Ed è proprio questa origine che non si vuole indagare a fondo e correggere.

E

siccome le parole rivelano la sostanza delle cose si dovrebbe riflettere quanto sia ambiguo l'uso dispregiativo del termine " giustizialismo " . Cosa dovrebbero fare i giudici di uno stato civile se non raggiungere un esito di giustizia ? A volte questo coincide con la legalità, a volte no. Permettere che un colpevole scampi dalla conseguenze della sue malefatte per il solo passare del tempo appartiene alla seconda eventualità. Una mediazione ragionevole è necessaria.

febbraio 2020